

**REGOLAMENTO COMUNALE
RELATIVO ALLA CREMAZIONE,
CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO
E DISPERSIONE DELLE CENERI
DERIVANTI DALLA CREMAZIONE
DEI DEFUNTI**

OGGETTO E FINALITA'

ART. 1

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, la custodia, l'affidamento per la conservazione e l'affidamento per la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei cadaveri delle persone decedute, secondo i principi fissati dalla normativa vigente:

- D.P.R. 10/09/1990, N. 285 (Ordinamento di Polizia Mortuaria);
- Legge 30/03/2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);
- Legge Regione Piemonte 31/10/2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.);
- DPR 15/07/2003, n. 254 (Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L. 31/7/2002, n. 179)
- Circolare del Ministero della Sanità n. 24 in data 24/06/1993;
- Circolare del Ministero della Sanità n. 10 in data 31/07/1998.

2. Il presente regolamento, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali ed il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

ART. 2

1. La cremazione del cadavere può essere eseguita esclusivamente nell'impianto di cremazione autorizzato.

2. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono destinate, in forma indivisa, alla custodia nei cimiteri, all'affidamento per la conservazione, alla dispersione.

3. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno trenta, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Alla scadenza del periodo di inumazione nel campo comune o di tumulazione nei loculi dati in concessione, nel caso in cui non si presenti la famiglia e nel caso di mancata richiesta di altro trattamento dei resti mortali/salme entro i termini stabiliti dal comune, il Sindaco può disporre con propria ordinanza la cremazione delle salme inconsunte decorsi almeno trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di uno specifico avviso. Nei casi di cremazione disposte d'ufficio dal Comune, le ceneri saranno successivamente deposte nel cinerario comune.

Nel caso di cremazione di resti mortali è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

4. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI SALMA

ART. 3

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune ove si è verificato il decesso. Il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di cadavere spetta al Sindaco, a chi lo sostituisce in caso di assenza o al personale a ciò debitamente incaricato dal Sindaco, previa specifica istanza e nel rispetto della volontà della persona deceduta, sulla base della volontà testamentaria.

Quando le disposizioni relative alla richiesta di cremazione, di affidamento per la conservazione e di dispersione siano inserite in un testamento, si può dare esecuzione alla volontà testamentaria solamente dopo la pubblicazione dal testamento stesso ai sensi dell'art. 620 e seguenti del Codice civile.

L'autorizzazione non sarà rilasciata nel caso in cui il familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria.

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

3. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto e reso con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000.

4. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia stato in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1) non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato e che il defunto non sia portatore di stimolatore cardiaco o di apparecchi simili, ai sensi dell'art. 79 D.P.R. 10/09/1990 n. 285. In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere possa essere cremato.

6. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile, adeguatamente sigillata per evitare profanazioni e riportante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

MODALITA' DI CUSTODIA DELLE CENERI NEI CIMITERI COMUNALI (Tumulazione, interrimento, conservazione nel Cinerario Comune)

ART. 4

1. La custodia delle ceneri è garantita nei cimiteri comunali dalla tumulazione, dall'interrimento, dalla conservazione nel cinerario comune.

2. La sepoltura dell'urna cineraria nei cimiteri comunali, è autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

3. Può avvenire mediante tumulazione:

= in sepoltura data in concessione nel cimitero (nicchie cinerarie – cellette - loculi – tombe di famiglia - cappelle) o in altre strutture autorizzate;

= in sepolture appartenenti a privati.

Le urne cinerarie possono essere tumulate in celletta, in loculo, tomba o altro sepolcro anche in presenza negli stessi di altri feretri o altre urne.

4. Le urne cinerarie possono essere interrate.

Le urne devono essere inserite in un contenitore avente le dimensioni massime di cm. 30 x cm. 30 x cm. 50. Tale contenitore deve essere di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, (cemento, vetroresina, plastica, altro) e di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'infiltrazione di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interramento possa avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.

In caso di interramento nel campo comune, appositamente individuato, il periodo massimo è di 10 anni.

Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni adeguate all'interramento. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 50 tra il contenitore ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, luogo e data di nascita e di morte) e se in campo comune, anche il numero identificativo assegnato.

Le dimensioni della lapide devono essere al massimo di cm. 50 x cm. 50.

5. La durata della tumulazione è legata alla scadenza della concessione cimiteriale. Illimitata negli altri casi (diritto perpetuo).

6. Nel cimitero comunale del capoluogo è realizzato un cinerario comune per la conservazione indistinta di ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri ma anche di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano pensato e provveduto ad altra destinazione.

AFFIDAMENTO DELLE CENERI E LORO CUSTODIA AL DI FUORI DEI CIMITERI COMUNALI

ART. 5

1. L'urna contenente le ceneri può essere conservata al di fuori dei cimiteri comunali previo rilascio di autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione spetta al Sindaco, a chi lo sostituisce in caso di assenza o al personale a ciò debitamente delegato dal Sindaco, del Comune in cui si è verificato il decesso.

Il rilascio dell'autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del comune ove avviene la custodia, se diverso dal comune di decesso.

2. L'affidamento dell'urna contenente le ceneri della persona deceduta avviene nel rispetto della volontà del defunto.

3. La volontà del defunto all'affidamento è comprovata mediante disposizione testamentaria o attraverso processo verbale reso davanti all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, dal coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

Per chi, al momento della morte, risulta iscritto ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia stato in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà che le proprie ceneri siano affidate, nonché il soggetto individuato per la custodia.

4. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la sua volontà è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge;

- b) in mancanza del coniuge, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento.
- c) dall'esecutore testamentario;
- d) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- e) dal tutore di minore o interdetto.

5. In assenza di coniuge, in caso di disaccordo tra gli aventi titolo per cui non vi è l'espressione di una maggioranza sull'affidatario, l'urna cineraria è affidata al personale che ha in custodia il cimitero e interrata (*Art. 4 comma 4*) del presente regolamento a titolo oneroso per un periodo massimo di 10 anni, trascorsi i quali le ceneri saranno trasferite nel cinerario comune. Tutte le spese sono a carico degli aventi titolo stessi.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano, al Comune ove è avvenuto il decesso, la richiesta di affidamento personale, la quale deve contenere almeno i seguenti elementi:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario;
- i dati identificativi del defunto;
- l'indicazione del luogo di custodia delle ceneri;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune;
- l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri ai fini del rilascio dell'autorizzazione al trasporto;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
- la dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- alla richiesta deve essere allegata ogni altra documentazione richiesta.

La richiesta viene redatta in duplice copia: una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una da chi prende l'urna in consegna.

8. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile (teca, nicchia o altro) e di offrire garanzie contro ogni profanazione. Nella richiesta di rilascio dell'autorizzazione deve essere chiaramente dichiarato dove l'urna cineraria sarà custodita, debitamente sigillata.

E' esclusa la conservazione in aree cortilive, giardini di proprietà o condominiali, nonchè manufatti esterni all'abitazione o di pertinenza della stessa.

9. L'affidatario è tenuto a comunicare il trasferimento dell'urna in un altro luogo di custodia, all'interno del comune, al fine del rilascio dell'autorizzazione al trasporto.

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia al comune di provenienza, sia a quello di nuova destinazione.

L'affidatario che intende, per qualsiasi motivo, rinunciare, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui personale di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile.

10. L'Amministrazione Comunale si riserva di eseguire controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria.

Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione Comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 6

1. La volontà del defunto per la dispersione delle ceneri è comprovata mediante disposizione testamentaria o attraverso processo verbale reso davanti all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di decesso o di residenza, dal coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

Per chi, al momento della morte, risulti iscritto ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia stato in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà che le proprie ceneri siano disperse.

2. Qualora il defunto non abbia individuato la persona incaricata della dispersione delle proprie ceneri, la sua volontà è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge;
- b) in mancanza del coniuge, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, con atto scritto reso davanti all'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso che autorizza la dispersione;
- c) dall'esecutore testamentario;
- d) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- e) dal tutore di minore o interdetto;

3. In assenza di coniuge, in caso di disaccordo tra gli aventi titolo per cui non vi è l'espressione di una maggioranza, l'urna cineraria è affidata al personale che ha in custodia il cimitero per la successiva dispersione.

Tutte le spese sono a carico degli aventi titolo stessi.

ART. 7

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Sindaco, da chi lo sostituisce in caso di assenza o al personale a ciò debitamente delegato dal Sindaco del comune di decesso. Se la dispersione avviene in altro comune del Piemonte chi ha rilasciato autorizzazione deve darne comunicazione al Sindaco del comune dove avverrà la dispersione.

2. Per ottenere l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, il soggetto individuato ai sensi dell'art. 6 deve presentare istanza alla quale deve essere allegata la documentazione comprovante la volontà del defunto.

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- i dati identificativi del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- i dati identificativi del defunto;
- i dati identificativi del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- una dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli alla consegna sanciti dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, oppure le modalità di smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- l'autorizzazione dell'Ente e/o l'autorizzazione a titolo gratuito del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri. In questo caso deve essere esibito anche l'originale della documentazione.
- alla richiesta deve essere allegata ogni altra documentazione richiesta.

INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE OVE VERRANNO DISPERSE LE CENERI

ART. 8

1. La dispersione delle ceneri è consentita sul territorio comunale, sul territorio di altro comune appartenente alla Regione Piemonte, sul restante territorio nazionale sulla base della vigente normativa nazionale, delle Leggi Regionali approvate da ogni singola regione e dal regolamento comunale adottato dall'Ente sul cui territorio avviene la dispersione.

2. La dispersione sul territorio comunale è regolamentata dal successivo art. 9.

3. Nel caso in cui la dispersione avvenga in ambito regionale, ma in un comune diverso dal Comune di Bellinzago Novarese:

- l'incaricato della dispersione delle ceneri ha l'obbligo di comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione, così come indicato dall'art. 4 comma 7 Legge Regione Piemonte;
- chi ha rilasciato l'autorizzazione, dovrà darne comunicazione al Sindaco del Comune ove si trova il luogo prescelto per la dispersione.

4. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune al di fuori della Regione Piemonte, l'affidatario dovrà preventivamente verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le altre Leggi regionali ed il regolamento adottato dal Comune ove si intende procedere con la dispersione.

INDIVIDUAZIONE O MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO DI DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 9

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti dalla normativa vigente, dai soggetti già individuati all'art. 6 comma 2).

2. In assenza di coniuge, in caso di disaccordo tra gli aventi titolo per cui non vi è l'espressione di una maggioranza, in attesa di una decisione, l'urna cineraria è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.

3. Trascorsi 90 giorni dalla data di decesso, in assenza di qualunque indicazione da parte dei soggetti interessati, previa comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune dagli operatori cimiteriali. Tutte le spese sono a carico degli aventi titolo.

VERBALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE DI DISPERSIONE

ART. 10

1. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, in apposito verbale, che la dispersione è avvenuta secondo le prescrizioni ricevute e nel luogo e all'ora autorizzata.

2. Per la dispersione avvenuta all'interno dell'area cimiteriale il verbale è sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, dall'operatore cimiteriale.

LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI SUL TERRITORIO COMUNALE

ART. 11

1. La dispersione delle ceneri nel Comune di Bellinzago Novarese - è consentita:

1. in aree private, al di fuori dei centri abitati (come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada), esclusivamente con il consenso scritto dei proprietari da allegare all'istanza. In tali casi non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
2. nell'area cimiteriale appositamente individuata mediante interrimento di urna in materiale biodegradabile.
3. nell'area del Parco del Ticino sulla base degli indirizzi adottati dall'Ente Parco Naturale della Valle del Ticino con D.G.E. n. 38 del 14/06/2010

4. In aree naturali, a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi.
5. negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
6. più in generale su tutto il territorio comunale ad eccezione:
 - a. delle aree di proprietà del demanio;
 - b. dell'area del depuratore delle acque reflue;
 - c. delle aree in prossimità degli acquedotti comunali.
 - d. nelle rogge e canali d'irrigazione;
 - e. nelle aree adibite a verde attrezzato o in giardini pubblici;
7. La dispersione nel fiume ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

E' vietato

- a) E' vietato ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
- b) E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
- c) E' vietato interrare l'intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei cimiteri;
- d) E' vietata la dispersione in aria (al vento);

URNE CINERARIE

ART. 12

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, deve essere espressamente autorizzato, e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche.

AREE CIMITERIALI

ART. 13

L'ubicazione e le dimensione delle aree da destinare:

- a campo di inumazione comune delle urne
- a cinerario comune
- alla dispersione mediante interrimento all'interno del cimitero comunale, sono individuate, sulla base della normativa vigente, con successivo distinto provvedimento.

SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

ART. 14

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, è realizzata nei cimiteri del Capoluogo e della Frazione di Cavagliano una targa collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

Analoga targa a ricordo del defunto può essere realizzata e posta sulle sepolture a diritto perpetuo o date in concessione.

2.L'iscrizione sarà riportata su esplicita richiesta del soggetto individuato per la custodia o incaricato della dispersione. La spesa sarà a suo carico, secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

3. Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

COSTO DEI SERVIZI

ART. 15

Tutti i servizi di cui al presente regolamento vengono effettuati a pagamento secondo la tariffa stabilita con apposito atto della Amministrazione Comunale.

INFORMAZIONE AI CITTADINI

ART. 16

1. Il Comune di Bellinzago Novarese promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti in merito alle diverse pratiche funerarie ammesse, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

2. Le informazioni sono divulgate mediante il sito internet ufficiale del Comune.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17

Sono abrogate tutte le norme contenute nel "Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale" già approvato con deliberazione del C.C. in contrasto con il presente regolamento..